

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1974, n. 14
Interventi nel settore della medicina preventiva.
(BUR n. 38 del 21 settembre 1974)

(Legge abrogata dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2)

TITOLO I
INTERVENTI DI MEDICINA PREVENTIVA

Art. 1
(Finalità della legge)

1. Per la realizzazione degli indirizzi di medicina preventiva la Regione concede contributi e attrezzature tecnico-sanitarie ai comuni e loro consorzi, alle province, alle comunità montane ed agli enti ed istituti pubblici che svolgono attività sanitaria nell'ambito del proprio territorio e che siano ritenuti idonei ad attuare gli obiettivi fissati nell'art. 2 della presente legge.

Art. 2
(Finalizzazione degli interventi)

1. Gli interventi finanziari di cui al precedente art. 1 devono essere finalizzati alla:

- a) prevenzione della patologia della prima infanzia e dell'età scolare;
- b) prevenzione della patologia del lavoro;
- c) prevenzione della patologia a genesi infiammatoria, generativa e neoplastica;
- d) prevenzione della patologia comportamentale psichiatrica;
- e) igiene del suolo e dell'abitato;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) vigilanza sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari anche di origine animale;
- h) educazione igienico-sanitaria e demografica, medicina dello sport;
- i) creazione dei nuovi presidi sanitari di medicina preventiva e ristrutturazione di quelli già esistenti;
- l) formazione e qualificazione degli operatori di medicina preventiva, anche a livello paramedico.

Art. 3
(Ammissione ai benefici)

1. Per essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla presente legge, i comuni e loro consorzi, le province, le comunità montane e gli altri enti ed istituti pubblici indicati nel precedente art. 1, devono presentare alla Regione Calabria - assessorato regionale alla sanità - entro il termine del 30 giugno di ogni anno, domanda con la precisazione dettagliata delle finalità che si intendono perseguire accompagnata da relazione tecnica ed amministrativa da cui risulti la situazione esistente nel territorio di competenza.

2. Per i presidi già funzionanti, per i quali viene richiesto il potenziamento delle attrezzature tecniche, alla domanda deve essere allegato il bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno con precisazione delle attrezzature e del personale addetto.

3. Gli enti ammessi a contributo hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, di dimostrare alla Regione che le somme della stessa erogate sono state impiegate per i fini stabiliti dall'atto di concessione.

4. L'acquisto delle attrezzature tecnico sanitarie e didattiche sarà deciso con deliberazione della Giunta regionale previo parere di una commissione di 4 esperti, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nominata dal Consiglio regionale e sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato.

Art. 4 (Piani di intervento)

1. Sulla base delle domande di cui allo art. 3 e delle iniziative da assumere direttamente, la Giunta regionale predispone annualmente piani tecnici e finanziari di intervento i quali devono contenere le priorità e la tipizzazione degli interventi medesimi.

2. I piani di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

Art. 5 (Iniziativa regionale)

1. Qualora gli enti di cui all'art. 1 non provvedano alla formazione di presidi sanitari volti alla realizzazione dei fini di cui alla presente legge, la Giunta regionale ritenutane la necessità e sentita la competente commissione consiliare, provvede alla istituzione del presidio a spese della Regione, indicando nella relativa deliberazione anche le modalità di gestione.

Art. 6 (Utilizzazione temporanea di personale sanitario)

1. Per il conseguimento delle finalità dell'art. 2 della presente legge la Giunta regionale, su richiesta dell'ente interessato e su proposta dell'assessore regionale della sanità, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per la temporanea utilizzazione di personale medico e paramedico, preferibilmente con enti pubblici.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente non potranno essere di durata superiore ad un anno e non daranno luogo a rapporto giuridico d'impiego.

Art. 7 (Prima applicazione della legge)

1. Limitatamente all'anno 1974 si prescinde dal rispetto dei termini e delle formalità previste dall'art. 3.

2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute dagli enti di cui all'art. 1 o, nel caso di mancanza o di insufficienza di richieste, di propria iniziativa, su proposta dell'assessore alla sanità e sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a predisporre ed attuare gli interventi tecnico-finanziari di cui ai precedenti articoli fino alla concorrenza dell'apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 1974.

3. Gli interventi dovranno essere orientati prioritariamente nei settori della:

- a) educazione igienico-sanitaria e demografica;
- b) medicina perinatale della prima infanzia e dell'età scolare;
- c) medicina sociale del lavoro;
- d) tutela dell'ambiente.

TITOLO II LIBRETTO SANITARIO

Art. 8 (Estremi del libretto sanitario)

1. Al fine della prevenzione della patologia infantile e allo scopo di pervenire ad una razionale organizzazione del controllo periodico dello stato di salute della prima infanzia e degli scolari della scuola dell'obbligo la Regione istituisce il libretto sanitario individuale.

2. Sul libretto sanitario, distribuito dalla Regione, vengono annotate le date dei controlli generici e specialistici effettuati e degli interventi di profilassi operati dai presidi.

3. Per quanto concerne i risultati degli accertamenti, i rapporti e tutti gli atti di ufficio e le relative cautele per la loro conservazione si applica la legge dello Stato.

TITOLO III CONSORZI TRA COMUNI PER I SERVIZI DI MEDICINA PREVENTIVA

Art. 9 (Istituzione dei consorzi)

1. La Regione promuove l'istituzione di concorsi per i servizi sanitari e sociali tra i comuni aventi una popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti e compatibili con l'organizzazione territoriale delle comunità montane al fine di pervenire, in attesa della realizzazione di un completo sistema di sicurezza sociale, al coordinamento e al potenziamento dei servizi di medicina preventiva.

2. La Regione concede ai consorzi tutte le necessarie attrezzature tecnico-sanitarie e contributi fino al 99% delle spese d'impianto e di gestione.

3. La disposizione del precedente comma si applica alle comunità montane che svolgano direttamente attività sanitarie nel campo della medicina preventiva.

Art. 10
(Costituzione e organi dei consorzi)

1. I consorzi sono costituiti a norma degli articoli 156 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 30 marzo 1934, n. 383, hanno durata fino alla istituzione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali e confluiranno nelle unità previste dall'apposito piano regionale, sciogliendosi nei modi e nelle forme previste dalla predetta legge e da quella istitutiva delle unità locali.
2. Sono organi del consorzio l'assemblea il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti Lo Statuto ne determina la composizione, la durata in carica e le attribuzioni e regola il funzionamento dell'ente.

Art. 11
(Attività dei consorzi)

1. I consorzi assumono come principi fondamentali per la loro attività le indicazioni normative e programmatiche della Regione e la partecipazione dei cittadini alla definizione dei programmi e alla gestione dei servizi; promuovono e coordinano tutte le attività di medici ne preventiva nel proprio territorio; articolano la propria attività a diversi livelli di decentramento territoriale in modo organico e programmato con i servizi di base comunali e di quartiere e con i propri presidi e servizi sanitari.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 2.000.000.000, cui si fa fronte mediante utilizzazione di eguale somma da prelevarsi annualmente dai fondi spettanti alla Regione ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è istituito al Titolo II, Sezione III, Rubrica II il Capitolo 388 con la denominazione "Interventi nel settore della medicina preventiva" e con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 cui si provvede mediante prelevamento di lire 2.000.000.000 dal Capitolo 402 "fondo di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" dello stato di previsione del la spesa del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1974, che presenta la necessaria disponibilità.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per lo anno 1974 e per la somma di lire 2 miliardi a carico del Capitolo 388 di cui al comma precedente e per i successivi esercizi in ragione di lire 2 miliardi all'anno, a carico dei corrispondenti capitoli.
4. Le somme stanziare che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 13
(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione